

COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA,
AI SENSI DELL'ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M. ED I..**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.05.2015

INDICE

ART. 1 – Oggetto	pag. 3
ART. 2 - Ambito di applicazione	pag. 3
ART. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.	pag. 3
ART. 4 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante	pag. 4
ART. 5 – Procedure per l'assegnazione dell'incentivo di progettazione	pag. 5
ART. 6 – Tempi di redazione dei progetti, costi e penalità	pag. 5
ART. 7 – Determinazione dell'incentivo per complessità dei lavori	pag. 5
ART. 8 – Liquidazione degli incentivi - termini e penalità	pag. 5
ART. 9 – Polizze fideiussorie	pag. 5
Art. 10 – Spese	pag. 6
ART. 11 – Proprietà dei progetti – Progetti di impianti e strutture	pag. 6
ART. 12 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 6
ART. 13 – Entrata in vigore	pag. 7
Tabella A)	pag. 8

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'art.93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n.90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.

2. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt.90 e seguenti del predetto D.L.vo n.163/2006 e s. m. e i. e dal presente Regolamento.

ART. 2 - Ambito di applicazione

1. Le somme costituenti l'incentivo di cui all'art.93, c.7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, quali, a titolo esemplificativo, attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art.132, c.1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, quando dovuto, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti anche nel caso in cui le opere progettate non vengano realizzate per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti da carenze dell'attività svolta dal personale incaricato. In tal caso il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività espletate. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

5. L'incentivo sarà corrisposto solo per i progetti effettivamente approvati o ritenuti meritevoli di approvazione dall'Amministrazione Comunale. La relativa approvazione costituisce "accertamento positivo" dell'attività svolta dai dipendenti e titolo per la corresponsione dell'incentivo.

ART. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 90 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, fatto salvo quanto indicato nell'art. 7 del presente regolamento.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri previdenziali e assistenziali"; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. La somma dovuta a titolo di incentivo, è convenzionalmente inserita nelle risorse decentrate di cui al comma 3 art.31 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004, compete anche al personale titolare di posizione e non è soggetta a contrattazione.

8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

9. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione o prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie di spesa.

ART. 4 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dal Codice e dall'art. 2 del presente Regolamento, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. In particolare:

a) al Responsabile Unico del procedimento;

b) al tecnico o ai tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

d) agli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) ai collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione del tecnico incaricato, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali anche appartenenti ad aree diverse da quella tecnica, a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio cui fa capo la realizzazione dell'opera.

2. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

3. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente ed il Responsabile secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A".

ART. 5 – Procedure per l’assegnazione dell’incentivo di progettazione

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione stabilisce se procedere tramite progettazione interna o esterna ed individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nella programmazione triennale OOPP – elenco annuale, il Responsabile Unico di Procedimento –RUP.

ART. 6 – Tempi di redazione dei progetti, costi e penalità

1. La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall’Amministrazione comunale negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione.

2. Nel caso in cui in sede di PEG o con specifico atto vengano fissati i termini per la conclusione dell’attività di progettazione o delle ulteriori fasi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d’ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 5% della quota spettante per ogni 15 giorni di ritardo.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all’incremento del costo, salvo le ipotesi di varianti ritenute opportune o necessarie dall’Amministrazione comunale e dalla stessa approvate.

ART. 7 – Determinazione dell’incentivo per complessità dei lavori

1. Il compenso incentivante è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:

a) per progetti di importo sino a €. 500.000,00 = 2% dell’importo a base di gara

b) per progetti di importo compreso tra €. 501.000,00 e 1.000.000,00 = 1,90% dell’importo a base di gara

c) per progetti di importo superiore a 1.000.000,00 = 1,70% dell’importo a base di gara

2. Il compenso incentivante di cui al comma 1 è ripartito tra il personale secondo le modalità e le percentuali di all’allegata Tabella “A”.

ART. 8 – Liquidazione degli incentivi - termini e penalità

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, anche tramite acconti, mediante apposito atto redatto dal Responsabile del Servizio, solo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo dell’opera o dei lavori pubblici.

2. In tutti i casi di interventi parziali la liquidazione avverrà dopo l’approvazione dell’ultimo stadio di progettazione al quale si è pervenuti prima della decisione di interrompere la progettazione e/o l’appalto dei lavori.

3. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all’esterno, la quota attribuita al RUP e, nell’ambito di tale quota le quote eventualmente proposte a favore del personale amministrativo, saranno liquidate ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l’emissione dei mandati di pagamento è comunque subordinata all’acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti, con i limiti imposti dal rispetto delle misure inerenti il Patto di Stabilità Interno.

5. Qualora, durante l’esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d’opera per le ragioni indicate dall’art.132, co.1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l’Ente procederà al recupero delle somme erogate.

ART. 9 – Polizze fideiussorie

1. I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale abilitati all’esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti.

2. I tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione potranno firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione pubblica da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale/tecnico nelle cat. C e D ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Ai sensi del D.Lgs. 163/2005 e del DPR 207/2010 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale, in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni

Art. 10 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione

ART. 11 – Proprietà dei progetti – Progetti di impianti e strutture

1. I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dai dipendenti incaricati della progettazione possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica od architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.

2. I progetti, anche nel caso di incarico parziale restano comunque di proprietà piena dell'Amministrazione Comunale e pertanto potranno essere divulgati e riprodotti, nonché pubblicati anche senza ottenere il preventivo nulla osta dei dipendenti incaricati della progettazione. L'Amministrazione tuttavia riconosce al progettista i diritti di autore e di unico interprete della fedele esecuzione artistica e tecnica dell'opera nel caso di una sua successiva esecuzione.

3. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche (in particolare progettazione esecutiva di impianti elettrici, meccanici, termici, e di strutture sia in cemento armato che in ferro, ecc...) atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi, sondaggi, analisi, collaudi di strutture ed impianti per gli edifici esistenti, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che pertanto può affidare a soggetti terzi, nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione specialistica.

4. In tal caso i dipendenti che svolgono attività di progettazione per conto del Comune dovranno mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.

5. Ai fini del computo dell'incentivo per la progettazione, l'importo verrà determinato in riferimento all'ammontare a base d'appalto, al netto del costo delle parti speciali predette.

6. Qualora invece dette parti speciali risultino incluse nel progetto architettonico e da esso inscindibili, l'importo dell'incentivo per la progettazione verrà determinato in riferimento all'importo complessivo posto a base d'appalto.

ART. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito di accordi di programma o convenzioni.

2. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti approvati a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, in particolare il Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92/2000, successivamente modificato con deliberazione della G.C. n. 35/2004.

4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto l'emanazione di nuove disposizioni legislative implicherà la loro immediata applicazione con adeguamento automatico del regolamento.

ART. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice al Regolamento Uffici e Servizi, entra in vigore in vigore nelle modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.

2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente", Sezione di I livello "Disposizioni generali" Sezione di II Livello "Atti generali".

Tabella A

Gli incentivi saranno liquidati secondo la seguente ripartizione:

QUOTA DEL FONDO RELATIVA AD UN'OPERA O LAVORO:

Soggetti aventi titolo a beneficiare dell'incentivo	Percentuale da riconoscere	
responsabile unico del procedimento		25%
tecnici che hanno redatto il progetto (preliminare- definitivo – esecutivo) che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi atti	preliminare	10%
	definitivo	15%
	esecutivo	25%
direzione e contabilità lavori		5%
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		5%
collaudo/certificato regolare esecuzione		5%
attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro		10%
TOTALE		100%

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà al Comune e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 ter, del d.lgs. n.163/2006.

Nel caso si sia pervenuti alla progettazione definitiva e non si intenda procedere con la progettazione esecutiva verrà riconosciuto:

Soggetti aventi titolo a beneficiare dell'incentivo	Percentuale da riconoscere	
responsabile unico del procedimento		15%
tecnici che hanno redatto il progetto preliminare che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi atti		25%
coordinamento sicurezza in fase di progettazione		2%
attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro		8%
TOTALE		50%

QUOTA FONDO RELATIVA AD INTERVENTI PARZIALI:

Nel caso si sia pervenuti alla progettazione esecutiva e non si intenda procedere con l'appalto verrà riconosciuto:

Soggetti aventi titolo a beneficiare dell'incentivo	Percentuale da riconoscere	
responsabile unico del procedimento		15%
tecnici che hanno redatto il progetto (preliminare- definitivo – esecutivo) che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi atti	preliminare	10%
	definitivo	15%
	esecutivo	25%
coordinamento sicurezza in fase di progettazione		2%
- attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro		8%
TOTALE		75%

Anche tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.